



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4027

SEDUTA DEL 10/03/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Franco Lucente di concerto con l'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA REGIONE LOMBARDIA E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER GLI ANNI 2026-2030 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TERZI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali

Silvio Landonio – Carmine D'Angelo

I Dirigenti

Silvia Maria Volpato – Francesco Bargiggia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.lgs. 112 del 15 luglio 2015, attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede che:
 - il Gestore dell'Infrastruttura e un Richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l'utilizzo della capacità dell'infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio;
 - il Gestore dell'Infrastruttura elabori un Prospetto Informativo della Rete contenente, tra l'altro, le informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, nonché le tempistiche e la procedura per le richieste di capacità al fine della sottoscrizione di un Accordo Quadro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;
- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" che prevede:
 - all'art. 3, comma 1, lett. k), che la Regione svolga compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali;
 - all'art. 31, comma 1, lett. b), che la Regione promuova lo sviluppo dei servizi ferroviari di sua competenza attraverso la definizione degli interventi infrastrutturali funzionali ai servizi ferroviari programmati e coerenti con le esigenze del territorio;
 - agli artt. 30 e 31, che ai sistemi di trasporto ferroviari sia riconosciuta la funzione di asse portante del sistema integrato della mobilità regionale delle persone e delle merci e che l'impostazione del Servizio ferroviario regionale sia basato su una struttura cadenzata di servizi e sull'implementazione di nodi di orario con un sistema di coincidenze integrato anche con altre modalità di trasporto;

PREMESSO che il Programma regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT) di Regione Lombardia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale X/1245 del 20/9/2016, individua le linee di indirizzo e le azioni strategiche in relazione alla domanda di mobilità e all'evoluzione dell'offerta e indica l'assetto delle reti infrastrutturali tramite gli schemi e la descrizione del modello di offerta del Servizio Ferroviario Regionale (in termini di sviluppo di relazioni e cadenzamenti di sistema), l'indicazione degli interventi infrastrutturali necessari e le azioni finalizzate allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità merci;

RILEVATO che l'impresa ferroviaria Trenord s.r.l. è titolare di un affidamento diretto relativo alla gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di competenza di Regione Lombardia, per il periodo 1/12/2023 - 30/11/2033, sulla base del Contratto di servizio sottoscritto in data 29/11/2023 (CIG A0367810E5, RCC n. 13489 del 30/11/2023, nel seguito "Contratto Trenord"), il cui schema è stato approvato con la d.g.r. n. XII/1442 del 27/11/2023 "Affidamento a Trenord s.r.l. della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2023-2033, approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati";

RILEVATO che i servizi ferroviari regionali di competenza di Regione Lombardia e oggetto del Contratto Trenord si effettuano per circa il 24% sulla rete in concessione a Ferrovienord S.p.A. (in termini di trenikm nel 2025) e per circa il 76% sulla rete di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito "RFI");

DATO ATTO che l'impresa ferroviaria Trenord è vincolata alla richiesta annuale di tracce dei servizi oggetto di contratto sulla base della capacità prenotata tramite gli Accordi Quadro sottoscritti da Regione Lombardia con i gestori delle reti;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la rete Ferrovienord, è vigente l'Accordo Quadro di cui alla d.g.r. XII/1974 del 4/3/2024, valido per gli anni 2025-2027;

RILEVATO che per dare attuazione a quanto previsto nella programmazione di Regione Lombardia per lo sviluppo dei servizi ferroviari sulla rete RFI e nei contratti per il servizio ferroviario regionale, risultano indispensabili:

- il progressivo adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alle esigenze di sviluppo dei servizi;
- la prenotazione della necessaria capacità sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, contendibile anche da tutti gli altri operatori che esercitano servizi passeggeri e merci sulla medesima infrastruttura;

CONSIDERATO che Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno già individuato negli anni passati gli strumenti operativi per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente, e precisamente:

- un'Intesa, di cui alla d.g.r. X/5973 del 12/12/2016, sottoscritta il 19/1/2017, in cui sono condivisi i criteri e gli impegni reciproci finalizzati allo sviluppo del servizio ferroviario regionale passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi dei nodi di interscambio nell'ambito della rete ferroviaria gestita da RFI, tramite la progressiva attuazione di interventi organizzativi, tecnologici e infrastrutturali;
- un primo Accordo Quadro per la prenotazione della capacità della rete gestita da RFI per gli anni 2017-2020, di cui alla medesima d.g.r. X/5973;
- un secondo Accordo Quadro, in continuità al precedente, per gli anni 2021-2025, di cui alla d.g.r. XI/2923 del 9/3/2020;

DATO ATTO che il Contratto Trenord prevede tra l'altro un trend della produzione, in termini di trenikm/anno previsti dal Piano Economico Finanziario, riportato nell'Art. 8, un programma di esercizio per il primo anno di vigenza, dettagliato nell'Allegato 1.A, e delle Linee guida per la programmazione del servizio ferroviario negli anni successivi, specificate nell'Allegato 1.B;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che è opportuno procedere alla stesura di un nuovo Accordo Quadro per garantire capacità necessaria al Servizio Ferroviario Regionale per gli orari 2026 - 2030 e dato atto che il testo dell'Accordo è stato condiviso con RFI ed è allineato con le esigenze di Regione Lombardia, in coerenza con quanto programmato dal PRMT e con quanto previsto dal Contratto Trenord, con particolare riferimento all'Allegato 1.B;

DATO ATTO che per "orario 2026" si intende quello che entra in vigore, secondo le convenzioni internazionali in materia, a metà dicembre 2025, e analogamente per gli anni seguenti;

RILEVATO che la capacità prenotabile con Accordo Quadro da un Richiedente, quale Regione Lombardia, è soggetta ad alcune limitazioni, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Prospetto Informativo del gestore dell'infrastruttura, e precisamente:

- il D.lgs. 112/2015, al comma 3 dell'art. 23 specifica che gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore ai limiti indicati nel Prospetto Informativo della Rete (PIR) tenuto conto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottato;
- il paragrafo 8 sopra menzionato, nel trattare degli Accordi Quadro, stabilisce che "In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione, delle autorità competenti e delle imprese ferroviarie e in base alle attività della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3";
- il Prospetto Informativo della Rete di RFI, in attuazione del citato D.lgs. 112/2015, al punto 4.4.2 (Processo di allocazione della capacità quadro), paragrafo 4.4.2.1 (Limitazioni all'assegnazione di capacità quadro), stabilisce che "La capacità assegnabile con un Accordo Quadro, ovvero con l'insieme degli Accordi Quadro non potrà superare l'85% della capacità totale correlata a ciascuna tratta e per singola fascia oraria";

VISTA la Delibera n. 126/2023 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che:

- faceva seguito all'avvio di un procedimento nei confronti di RFI per la violazione delle limitazioni nell'assegnazione della capacità quadro di cui al citato paragrafo 4.4.2.1 del PIR;
- evidenziava che in fase istruttoria era emerso un superamento del limite dell'85% della capacità allocabile nel 13,5% dei casi, ovvero in 141 delle 1034 tratte interessate dagli Accordi Quadro presi in considerazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- considerava non rilevante l'affermazione di RFI circa la inconciliabilità dell'attuale soglia di capacità assegnabile rispetto al principio di ottimale utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- riteneva che la condotta posta in essere da RFI fosse tale da bloccare ex ante la capacità infrastrutturale e, conseguentemente, non consentisse di considerare appetibile al mercato anche la quota residua del 15% prevista dalla regolazione;
- si concludeva con una sanzione, nei confronti di RFI, per la violazione di cui sopra;

DATO ATTO che l'esito sanzionatorio del procedimento di cui alla Delibera ART 126/2023 ha evidenziato la necessità di garantire il rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 4.4.2.1 del PIR per ogni nuovo Accordo Quadro da sottoscrivere;

RILEVATO che varie Regioni italiane, tra cui la Lombardia:

- hanno ritenuto di evidenziare che i limiti previsti dal paragrafo 4.4.2.1 del PIR, nel prescrivere una percentuale fissa, valida per l'intera rete ferroviaria, per ogni singola tratta e fascia oraria, appaiono decisamente più stringenti di quanto indicato nella norma di riferimento, ovvero nel citato D.Lgs. 112/2015;
- hanno provveduto a formulare osservazioni in tal senso, nell'ambito della consultazione per il PIR 2026 (per la Lombardia, con nota prot. K2.2024.0010064 del 31/07/2024);
- hanno richiesto un'audizione all'ART per meglio descrivere le proprie posizioni (per la Lombardia, con nota K2.2024.0008495 del 27/06/2024);
- sono state audite dall'ART, presso la sede di Torino, in data 19/9/2024;

RILEVATO altresì che:

- il verbale dell'audizione sopra citata è stato trasmesso da ART ai partecipanti con nota 105592/2024 del 24/10/2024;
- al verbale è stato allegato un documento recante la posizione condivisa delle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, che evidenziava le criticità della procedura oggi vigente e formulava, tra l'altro, alcune proposte operative orientate al superamento di tali criticità, nel rispetto del D.Lgs. 112/2015 che norma la materia;
- con Delibera 151/2024, l'ART, facendo seguito al procedimento avviato con la citata delibera 127/2023, ha ritenuto tra l'altro che "le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non possono essere accolte, in quanto sembrerebbero basarsi su un fraintendimento relativo alla natura degli accordi quadro";
- con la medesima Delibera, ART ha ordinato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di dare attuazione, relativamente agli 11 accordi quadro sottoscritti nel mese di marzo 2022, oggetto della violazione [per i quali era stato avviato il procedimento], alle procedure previste dalle vigenti disposizioni al fine di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

assicurare che il limite dell'85% della capacità quadro assegnabile sia osservato;

DATO ATTO che di conseguenza la negoziazione tra Regione ed RFI, relativamente ai contenuti del nuovo Accordo Quadro, ha dovuto tenere in debita considerazione il rispetto dei citati limiti previsti dal paragrafo 4.4.2.1 del PIR, e che questo è avvenuto nei modi definiti dal PIR stesso, come di seguito riassunto:

- Regione con nota prot. K2.2024.0008455 del 27/6/2024 ha formulato la richiesta di stipulare un nuovo Accordo Quadro;
- Regione con nota K2.2024.0011639 del 13/09/2024 ha individuato gli ambiti di incremento strutturale della capacità, che ha chiesto di recepire già dal primo anno di validità dell'Accordo Quadro (Allegato A), in aggiunta a quanto già definito nell'orario di dicembre 2024 (orario di servizio 2025);
- RFI ha inviato la proposta di Accordo Quadro (Allegato A) con nota 2408 del 14/11/2024, precisando che alcuni canali orario richiesti dalla Regione, a seguito delle richieste di assegnazione di capacità quadro pervenute da altre Imprese ferroviarie/Richiedenti, risultano in conflitto ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4.4.2 del PIR e che quindi si darà avvio alla procedura di coordinamento come previsto dal PIR stesso;
- Regione ha risposto con nota K2.2024.0016072 del 13/12/2024 indicando alcune integrazioni da recepire nella versione definitiva dell'Allegato A;
- RFI con nota 2714 del 13/12/2024 ha comunicato l'apertura della seconda procedura di coordinamento e con nota 102 del 14/1/2025 ha informato che la comunicazione degli esiti del secondo coordinamento, fissata per lo stesso 14 gennaio, veniva posticipata al 22 gennaio 2025, in ragione della necessità di consolidare le complesse analisi svolte;
- RFI con nota 183 del 23/1/2025 ha chiuso la seconda procedura di coordinamento indicando i canali orario che non risultano assegnabili a Regione Lombardia, ovvero devono essere oggetto di modifiche;
- Regione, con nota K2.2025.0002843 del 28/2/2024 ha confermato la volontà di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro nelle tempistiche definite dal PIR;

RILEVATO che:

- sulla rete interessata dai servizi di competenza di Regione Lombardia, RFI ha evidenziato la presenza di situazioni di traccia/tratta/fascia oraria in cui la richiesta di capacità dell'Accordo Quadro di Regione Lombardia, combinata con quella di altri Richiedenti, non permette di soddisfare il vincolo dell'85% stabilito dal citato paragrafo 4.4.2 del PIR;
- all'interno di queste situazioni, RFI, con la chiusura della seconda procedura di coordinamento ha definito un elenco di tracce oggetto di richiesta di Regione Lombardia che non potranno essere inserite nell'Accordo Quadro, nonché altre che saranno inserite modificando la stazione capolinea da Milano Centrale ad altra stazione di Milano;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- il mancato inserimento di una traccia nell'Accordo Quadro non comporta l'automatica soppressione della corsa corrispondente, in quanto, a norma del PIR, l'impresa ferroviaria titolare del contratto di servizio può effettuare in ogni caso la richiesta annuale della traccia;
- il mancato inserimento comporta tuttavia che tale traccia non è garantita per i cinque anni di vigenza dell'Accordo Quadro, e potrebbe pertanto non essere assegnata a Regione Lombardia, o esservi assegnata con una qualità degradata, in presenza di altri richiedenti;

VISTO lo "Schema di Accordo Quadro" tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." per i servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2026 - 2030 trasmesso da RFI con nota RFI 0000357 del 14/2/2025 e successivamente integrato con pec inviata da RFI il 6/03/2025 (protocollo regionale n. K2.2025.0003065 di pari data) comprendente i relativi allegati tecnici:

- A. Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
- B. Servizi forniti dal Gestore dell'Infrastruttura
- C. Stima dei pedaggi
- D. Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A
- E. Impianti e Servizi correlati alla produzione della capacità assegnata
- F. Velocità Commerciale Media
- G. Condizioni minime di qualità dei servizi erogati da RFI ai sensi della misura 15 della Delibera ART n. 16/2018

RILEVATO che nello "Schema di Accordo Quadro" per la prenotazione della capacità:

- viene assicurato il mantenimento della struttura del servizio ferroviario regionale, secondo la logica del cadenzamento simmetrico, condizione tecnica necessaria ad assicurare la pianificazione integrata con altre modalità di trasporto, come stabilito dalla citata Legge Regionale 6/2012;
- viene prenotata la capacità di infrastruttura ferroviaria necessaria per l'attuazione del servizio ferroviario regionale a partire dall'orario 2026 (allegato A) e le variazioni di tale capacità derivanti dall'attivazione di nuove infrastrutture e dalla programmazione regionale (allegato D) per gli anni successivi;
- viene stabilita l'architettura dell'offerta regionale in termini di cadenzamenti, corridoi di equidistanza, simmetria dei nodi di corrispondenze da realizzare e garantire durante la validità dell'Accordo, in coerenza con i principi previsti dal PRMT di Regione Lombardia;
- vengono specificate le modalità per l'aggiornamento della capacità dell'infrastruttura da prenotare (Allegato A) tramite l'attivazione delle/ variazioni previste (allegato D) o per esigenze di mobilità emerse;
- vengono specificate le condizioni minime di qualità da garantire nelle stazioni e fermate situate in Lombardia ed oggetto dell'Accordo, compresi i relativi indicatori di monitoraggio e penali (Allegato G), secondo quanto previsto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dalla Misura 15 della Delibera ART n.16/2018, con riferimento a: informazione ai viaggiatori, pulizia e comfort, accessibilità e assistenza per le persone a ridotta mobilità, sicurezza dei viaggiatori;

DATO ATTO che:

- la sottoscrizione dell'Accordo Quadro nelle tempistiche previste dal Prospetto Informativo della Rete, entro il termine di 9 mesi prima dell'orario di servizio 2026, consente di avere garanzia della disponibilità della capacità oggetto dell'Accordo, al fine della programmazione di detto orario;
- essendo terminato il periodo di validità del precedente Accordo Quadro 2020-2025, è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro, così che la capacità di interesse per la programmazione del Servizio Ferroviario Regionale non possa essere assegnata ad altro richiedente che ne facesse domanda nei modi e con le tempistiche previste dal Prospetto Informativo Rete;

PRESO ATTO dei canali non assegnabili a chiusura del secondo processo di coordinamento, come comunicato da RFI con la citata nota prot. 183 del 23/01/2025, per i quali si dovrà procedere con richiesta tracce annuale;

RITENUTO di approvare lo "Schema di Accordo Quadro" tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." per i servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2026 – 2030 e i relativi allegati A, B, C, D, E, F e G, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che l'Accordo Quadro ha natura programmatica, finalizzata alla sola prenotazione delle esigenze della capacità ferroviaria regionale;

RILEVATO che la copertura economica dei servizi ferroviari affidati a Trenord è garantita, all'interno del corrispondente Contratto, come specificato dalla citata d.g.r. XII/1442/2023, ovvero sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale per i corrispondenti esercizi nonché dei trasferimenti statali di cui alla legge n. 228/2012 (Fondo Nazionale Trasporti), nella misura sufficiente ad assicurare il trend di produzione definito all'art. 8 del Contratto Trenord, in coerenza con il Piano Economico Finanziario del Contratto stesso;

DATO ATTO che, conseguentemente, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta ulteriori oneri per Regione, rispetto a quelli già previsti dal Contratto Trenord sottoscritto;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

VALUTATE e fatte proprie le predette motivazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo "Schema di Accordo Quadro" tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." per i servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2025 – 2030 e i relativi allegati A, B, C, D, E, F e G, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile per l'esecuzione della presente deliberazione e degli atti conseguenti e al Direttore Generale della D.G. Trasporti e Mobilità sostenibile per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
3. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.